



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

approvato con atto di C.C. n. 58 del 30.11.2011

in vigore dal 30 novembre 2011

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

(Art. 18, comma 2, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122)

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30.11.2011)

CAPO I

Istituzione e compiti del Consiglio Tributario

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., ha per oggetto l'istituzione e la disciplina per il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122.
2. Il Consiglio Tributario rappresenta organo consultivo dell'Amministrazione Comunale, chiamato a collaborare e supportare l'amministrazione medesima nello svolgimento dei compiti connessi alla partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo previsto dall'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, e s.m.i.

Art. 2

Compiti del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è organo tecnico con funzioni consultive-propositive in tema di contrasto all'evasione fiscale e contributiva. Esso viene istituito al fine di dare concreta operatività alla partecipazione del Comune alle attività di accertamento fiscale e contributivo di cui all'art. 18 comma 1 del citato D.L. 78/2010 e s.m.i.
2. Il Consiglio Tributario rappresenta un "tavolo tecnico" grazie a cui possano essere agevolati lo scambio di informazioni tra lo stesso e gli altri soggetti individuati nel successivo comma per la disamina di problematiche sostanziali e/o operative sottese all'attività di recupero dell'evasione fiscale e contributiva. In tale contesto il Consiglio Tributario potrà concordare strategie, ambiti prioritari di controllo e potrà formulare proposte e progetti operativi.
3. Al Consiglio Tributario sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia del Territorio, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 19, comma 12 del D.L. 78/2010;
 - b) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
 - c) individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte e progetti per la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
 - d) esaminare annualmente, anche limitatamente a liste di soggetti selezionati, copia delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti, al fine di segnalare elementi utili ad integrare i dati ivi contenuti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi;
 - e) segnalare dati, fatti ed elementi rilevanti ai fini della determinazione degli imponibili fiscali e contributivi in caso di omissione della dichiarazione.
4. Il Consiglio Tributario può inoltre formulare pareri, osservazioni, suggerimenti e proposte in materia tributaria su richiesta della Giunta Comunale.

CAPO II
Composizione ed elezione del Consiglio Tributario

Art. 3
Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è composto da 3 (tre) componenti, eletti dalla Giunta Comunale.
2. Non sono previste nomine di supplenti.
3. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti, la Giunta Comunale provvede ad eleggere i nuovi componenti che risultano già inseriti nell'apposito elenco predisposto in conformità al successivo 4° comma dell'art. 5.
4. Un consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio.

Art. 4
Requisiti e cause di ineleggibilità

1. Per essere eletti componenti del Consiglio Tributario occorre godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale.
2. Rappresentano cause di ineleggibilità e non possono far parte del Consiglio Tributario:
 - a) coloro che ricoprono altra carica elettiva pubblica;
 - b) coloro che, professionalmente o come funzionari di associazioni di categoria, svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti in ambito fiscale o contributivo;
 - c) i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia del Territorio, dell'Agenzia del Demanio, dell'Agenzia delle Dogane e degli uffici finanziari statali;
 - d) i magistrati in attività di servizio;
 - e) i componenti delle commissioni tributarie di qualsiasi grado.

Art. 5
Formazione dell'elenco dei candidati

1. Al fine di individuare i candidati all'elezione del Consiglio Tributario, il Comune emette apposito avviso che deve essere pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'ente e, nell'ambito del territorio comunale, tramite il servizio affissioni o altri idonei canali di comunicazione per almeno quindici giorni.
2. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma precedente, devono presentare apposita domanda al Comune con la quale dichiarano il possesso dei requisiti previsti e l'assenza di cause di ineleggibilità. Alla domanda deve altresì essere allegato apposito *curriculum vitae* volto ad acquisire informazioni utili in merito agli studi ed alla competenza professionale del soggetto.
3. Sulla base delle domande presentate e previa istruttoria inerente il possesso dei requisiti necessari nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, il Comune predispone apposito elenco dei candidati da sottoporre alla Giunta Comunale ai fini della elezione del Consiglio Tributario.
4. L'elenco dei candidati ha una durata coincidente con la scadenza della Giunta Comunale che li ha eletti e viene utilizzato per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie in questo periodo.

Art. 6

Nomina del Presidente, del Vice Presidente e del segretario

1. Il Consiglio Tributario nomina fra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente. A tal fine la prima seduta è convocata dal Sindaco.
2. Provvede, altresì, alla nomina di un segretario scelto fra il personale dell' Area Servizi Finanziari.

Art. 7

Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo della Giunta Comunale che lo ha eletto. I consiglieri possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.
2. Nei casi di cessazione, revoca e decadenza dalla carica di consigliere, la Giunta Comunale, nel prenderne atto, procede alla sua sostituzione. In tal caso i nuovi eletti scadono contemporaneamente a quelli in carica.
3. Il Consiglio Tributario, per il principio della continuità amministrativa, assolve le sue funzioni fino all'accettazione della carica di tutti i membri del nuovo Consiglio Tributario e, comunque, per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di scadenza del mandato.

Art. 8

Sedute del Consiglio Tributario

1. Alle sedute del Consiglio Tributario possono presenziare senza voto deliberativo il Sindaco o un suo assessore da lui delegato e il Responsabile dell' Area Finanziaria.
2. Di ciascuna seduta deve essere redatto il verbale a cura del segretario o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal Consiglio Tributario.
3. I Consiglieri tributari e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.
4. Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche.

CAPO III
Funzionamento del Consiglio Tributario

Art. 9
Rappresentanza del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo Presidente. Quest'ultimo funge da unico referente nei rapporti tra il Comune ed il Consiglio medesimo.

Art. 10
Attività del Consiglio Tributario

1. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso provvedimenti approvati a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione dei pareri, relazioni ed ogni altro atto da parte del presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.
2. La convocazione del consiglio è disposta dal Presidente, anche su richiesta del Sindaco, ovvero del Responsabile dell'Area Finanziaria, senza l'osservanza di particolari formalità.
3. L'avviso di convocazione va comunicato ai componenti per iscritto, con e-mail o fax almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.
4. Le sedute del Consiglio Tributario sono valide con la partecipazione di almeno due dei componenti. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Vice Presidente.

Art. 11
Funzioni del Presidente del Consiglio Tributario

1. Il Presidente coordina le attività, convoca le sedute, formula l'ordine del giorno, dirige la discussione durante le sedute, pone in votazione le proposte, dichiara l'esito delle votazioni, approva e firma i verbali delle sedute.
2. Il Presidente mantiene i rapporti con la Giunta Comunale.

Art. 12
Obblighi dei consiglieri

1. I consiglieri tributari sono tenuti al più scrupoloso rispetto del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato e notizia riguardante i contribuenti. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti. La violazione del segreto d'ufficio comporta la decadenza dalla carica oltre a tutte le conseguenze di legge.
2. È fatto obbligo ai consiglieri tributari di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 2°, coloro che hanno rapporti di debito e credito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione.

Art. 13
Locali e mezzi del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso gli uffici del Comune, in idonei locali per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione.

Art. 14
Poteri del Consiglio Tributario e rapporti con l'Amministrazione

1. Tutte le decisioni assunte dal Consiglio Tributario in attuazione dei compiti previsti dall'articolo 2, comma 1, vengono trasmesse all'Amministrazione Comunale la quale è tenuta a darvi seguito nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. A tal fine l'Amministrazione Comunale informa il Presidente del Consiglio Tributario sullo stato di attuazione delle decisioni assunte nonché su tutto quanto rientra nelle funzioni attribuite al consiglio medesimo.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non intenda conformarsi alle decisioni del Consiglio Tributario deve darne adeguata motivazione. Le proposte formulate dal Consiglio Tributario che comportano impegni di spesa o necessitano di misure organizzative sono attuate dai competenti organi comunali nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica.
3. Per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa alle sue funzioni il Consiglio Tributario si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali. A tal fine i referenti sono:
 - a) per il Consiglio Comunale, il Presidente;
 - b) per la Giunta comunale, il Sindaco o l'assessore delegato;
 - c) per gli uffici comunali, il Responsabile dell'Area Finanziaria.
4. Il Consiglio Tributario, nell'esercizio delle sue funzioni, può accedere agli atti e documenti del Comune. Tali atti e documenti sono messi a disposizione dal segretario del Consiglio Tributario con la massima tempestività.

Art. 15
Trattamento economico

1. La carica di consigliere tributario è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

CAPO IV
Norme finali

Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera.

INDICE

CAPO I ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	1
Art. 1 Oggetto del regolamento	1
Art. 2 Compiti del Consiglio Tributario	1
CAPO II COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	2
Art. 3 Composizione del Consiglio Tributario	2
Art. 4 Requisiti e cause di ineleggibilità.....	2
Art. 5 Formazione dell'elenco dei candidati.....	2
Art. 6 Nomina del Presidente, del Vice Presidente e del segretario	3
Art. 7 Durata del Consiglio Tributario	3
Art. 8 Sedute del Consiglio Tributario	3
CAPO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....	4
Art. 9 Rappresentanza del Consiglio Tributario	4
Art. 10 Attività del Consiglio Tributario	4
Art. 11 Funzioni del Presidente del Consiglio Tributario.....	4
Art. 12 Obblighi dei consiglieri	4
Art. 13 Locali e mezzi del Consiglio Tributario	5
Art. 14 Poteri del Consiglio Tributario e rapporti con l'Amministrazione.....	5
Art. 15 Trattamento economico	5
CAPO IV NORME FINALI	5
Art. 16 Entrata in vigore	5